

Telefonate dall'ufficio solo se l'urgenza è reale

Vittorio Italia

Il dipendente che — salvo casi di urgenza — utilizza il telefono della pubblica amministrazione per esigenze personali, è responsabile, e deve risarcire il danno. Così ha stabilito la Corte dei Conti (Sezione Lombarda 146/2006) che ha ribadito, con ulteriori argomenti, due importanti principi. Il caso riguardava una collaboratrice scolastica di una scuola materna che aveva più volte utilizzato il telefono d'ufficio per usufruire della prestazione di servizi telefonici (cartomanzia e lotto) per una spesa di più di mille euro. Per questo comportamento, la colla-

boratrice era già stata condannata in sede penale, dato che l'indiviso uso di un'utenza telefonica della pubblica amministrazione comporta il reato di "peculato" (art. 314 del Codice penale). I giudici della Corte dei Conti hanno considerato il danno erariale, cioè il danno cagionato all'erario pubblico, e hanno condannato la collaboratrice sia al risarcimento della spesa telefonica, sia al risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'amministrazione, perché questa vicenda aveva avuto un ampio risalto nell'opinione pubblica. La severità della sentenza è stata mitigata dall'esercizio del "potere ri-

ditivo" di cui dispone la Corte in base all'articolo 1226 del Codice civile, ma i principi che sono stati fissati sono da condividere.

È stato stabilito che il dipendente non può utilizzare le linee telefoniche della pubblica amministrazione per "esigenze personali". Ciò è confermato anche dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (decreto del ministro della Funzione pubblica il 28 novembre 2000), che prevede all'articolo 10, comma 2 che: «Salvo casi di urgenza, egli (il dipendente) non utilizza le linee telefoniche per esigenze personali». Tale Codice è ora allegato

to al contratto collettivo dei dipendenti della pubblica amministrazione, e ha perciò un'efficacia giuridica vincolante, e non un semplice valore esortativo morale.

Inoltre, i giudici hanno confermato che il dipendente può usare il telefono d'ufficio soltanto «in casi di urgenza». Nel precedente Codice di comportamento (1994) era consentito l'uso del telefono «in situazioni eccezionali», e vi era anche l'obbligo di informare il dirigente. Ora è invece prevista, come condizione necessaria e sufficiente, soltanto l'«urgenza». Il telefono dell'ufficio può quindi essere utilizzato dal dipendente soltanto in casi di urgenza, ma deve trattarsi di episodi singoli e documentabili, e non di un utilizzo effettuato «in misura smodata, costante e reiterata».